

TRIBUNALE DI ROMA

III SEZIONE CIVILE

Il G. I.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/3/14 nel procedimento n. 7604/14 sub I;

vista l'istanza formulata da Antonio Coppola al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della delibera adottata dal consiglio direttivo della associazione Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi ENS, della quale ha chiesto l'annullamento nel giudizio di merito instaurato nei confronti della detta associazione e del PM;

rilevato che l'associazione convenuta si è costituita chiedendo il rigetto delle domande formulate dal Coppola, anche in sede cautelare;


che la delibera impugnata, avente per oggetto la nomina di un commissario straordinario del consiglio regionale dell'ENS Sicilia in sostituzione del suo presidente, Antonio Coppola, attuale ricorrente, come emerge dal verbale prodotto dalle parti e non è in contestazione, è stata adottata dai consiglieri presenti, all'unanimità, per alzata di mano;

ritenuto che, indipendentemente da ogni considerazione circa la sussistenza degli altri numerosi vizi, di natura procedimentale e sostanziale, lamentati dal ricorrente, le suddescritte modalità di assunzione della decisione appaiono in contrasto con il disposto dell'art 24 dello Statuto che prevede che "le deliberazioni sono adottate con voto palese, ad eccezione di quelle in cui si tratta di procedere alla nomina di cariche, alla attribuzioni di incarichi oppure di questioni personali, in cui il voto è segreto";

che il chiaro tenore letterale della disposizione statutaria che prevede il voto segreto per le decisioni relative alla "nomina di cariche", evidentemente finalizzata ad evitare il controllo sulle scelte dei singoli votanti, si riferisce ad ogni tipo di nomina o di incarico e che non è ravvisabile alcun motivo per ritenere che a tale principio faccia eccezione la nomina del commissario straordinario;

che, quanto meno con riferimento a questo motivo di invalidità, alla luce della sommaria delibazione richiesta in sede cautelare, l'impugnazione appare fondata, con conseguente sussistenza del presupposto del *fumus boni iuris*;

che, pertanto, deve essere accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera, atteso che il pregiudizio al probabile diritto del ricorrente alla prosecuzione della partecipazione alla vita associativa nel ruolo in precedenza svolto e sottrattogli con modalità verosimilmente contrarie alle previsioni statutarie è, in sé, recato, in via definitiva, dalla decisione di nomina del



commissario straordinario, mentre la permanenza nella carica di presidente del consiglio regionale dell'ente di un soggetto ritenuto non idoneo dagli organi centrali dell'associazione configura un pregiudizio temporaneo e facilmente superabile da parte di quest'ultima attraverso l'adozione delle misure ritenute opportune, con modalità conformi alle previsioni dello statuto; che le spese del procedimento cautelare sono rimesse alla sentenza di merito;


P.Q.M.

visto l'art. 23 c.c., **sospende l'efficacia esecutiva della delibera adottata dal consiglio direttivo della associazione Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi con la quale è stato deliberato il commissariamento del consiglio regionale ENS Sicilia e nominato quale commissario straordinario Giuseppe Petrucci. Si comunichi alle parti.**

Roma, 18/3/14.

Il giudice istruttore

Dott. Stefano Cardinali



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Deposito in Cancelleria



Roma, il 19 MAR 2014

IL CANCELLIERE CI

Patrizia Cutillo
P. Cutillo

